TORNATA DEL 5 LUGLIO

scanelli, il quale crede che codesta provvisorietà fosse espressamente limitata a due anni, la Commissione nol potrebbe accogliere; essa andrebbe contro il proprio suo convincimento, se l'accogliesse; perchè tanto è lo zelo (e come
presidente della Commissione sono in dovere di testimoniarlo alla Camera), tanto è lo zelo posto da tutti i membri
della Commissione perchè le nuove leggi riescano a buon
fine, che noi non possiamo ammettere a priori l'ipotesi, che
occorrano due anni prima che le leggi vengano sottoposte
al Parlamento e quindi approvate.

MICHELINI. Poche cose sulle parole.

La parola provvisoriamente mi pute di gallicismo, e se all'onorevole relatore non fa quest'effetto, tanto meglio o tanto peggio per lui.

Io so che Botta, il quale dovette sovente parlare nella sua storia dei Governi temporanei di Francia e di Piemonte, non li chiama Governi provvisorii, ma temporanei; e Botta, in fatto di lingua, mi pare superiore a Gioberti.

Venendo alla sostanza, dirò che l'onorevole relatore, riconoscendo anch'egli essere necessaria una legge per abrogare quella che facciamo, mi ha dato ragione. L'inutilità delle parole, di cui io propongo la soppressione, non è da nessuno contestata, è evidente sino ai ciechi, e ciò mi basta.

Si è detto che in tutte le leggi si trovano disposizioni transitorie. Ma le disposizioni transitorie nulla hanno a che fare col caso nostro. Tali disposizioni sono destinate a facilitare il passaggio da una legislazione che si vuole abolire, ad altra che si vuole mettere in vigore. Le leggi transitorie non hanno bisogno di essere abrogate, perchè ordinariamente provvedono per casi speciali che non si rinnovano. Al postutto io non so comprendere quale relazione abbiano le leggi transitorie, o le disposizioni transitorie inserite in una legge generale, colla questione che ora ci occupa.

Più del sistema della Commissione sarebbe ragionevole quello del deputato Toscanelli, il quale, trattandosi di dare al Governo un potere, lo limita ad un tempo determinato, ed io voterò subordinatamente anche questa proposta. Se le leggi organiche vengono approvate prima del termine fissato, tanto meglio; sarà abbreviato ancora il tempo che il signor Toscanelli vuol fissare.

Del resto, credo che la Camera debba preferire il mio emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Il deputato Pisanelli ha facoltà di parlare.

PISANELLI. Dopo le parole dell' onorevole relatore della
Commissione, dalle quali risulta non essere intendimento
della Commissione medesima di dare colle parole da me segnalate alla Camera nessun giudizio intorno alle leggi esistenti, nè di vincolare in alcun modo le future discussioni
del Parlamento, inteso bene questo concetto, io non insisterò
nella mia proposta.

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Il deputato Depretis ha facoltà di parlare. DEPRETIS. Se la Camera vuole andare ai voti, io non insisterò.....

Voci. Parli! parli!

DEPRETIS. Io parlo in senso contrario alla Commissione, nel senso in cui già ebbi a spiegare il mio parere nel suo seno.

Io credo che quest'articolo è formolato con un vero ed inutile lusso di parole. Evidentemente il dire che queste disposizioni di legge avranno forza finchè le nuove leggi organiche dell'ordinamento amministrativo del regno sieno approvate e poste in vigore è una superfluità.

Chi può dubitare che quando un nuovo ordinamento am-

ministrativo avrà vigore di legge, queste disposizioni provvisorie rimarranno ancora operative?

Quelle parole sono dunque per lo meno inutili, e quindi l'articolo va emendato. Le leggi non debbono contenere clausule inutili.

Di più io dico che, se un concetto è espresso in questo proemio, esso torna a svantaggio dell'autorità di cui devono essere rivestite le leggi vigenti, finchè non sono dal Parlamento abrogate. Quest'espressione, che allude alle nuove leggi, indica tale concetto che le leggi vigenti sono, nella opinione del ministro e della Camera, condannate.

Dal banco della Commissione. No! no!

DEPRETIS. Il concetto è questo, lo sostengo, se pure ve n'ha uno: si vuol dire che queste leggi saranno surrogate dalle leggi nuove organiche ispirate da nuovi principii, state presentate dal nuovo Ministero.

Ora, o signori, un tal concetto io credo che la Commissione e la Camera debbono andar molto a rilento a manifestarlo.

Noi abbiamo adesso una legge amministrativa, la quale fu, è vero, moltissimo censurata. Essa ha certamente dei difetti. Io feci parte della Commissione che l'ha formulata, mi sono trovato moltissime volte in minoranza, quindi io non ne ho dissimulato mai e non intendo dissimularne i difetti. Ma questa legge ha dei pregi incontestabili, e fra gli altri quello di aver immensamente migliorata la legislazione che esisteva nelle vecchie provincie; l'ha migliorata nel senso del discentramento e della vera libertà comunale e provinciale.

Tutte quante le legislazioni amministrative, nessuna esclusa, delle varie parti d'Italia erano e sono di gran lunga al disotto di questa, la quale, così com'è, è ancora forse la migliore e la più liberale delle varie leggi amministrative dell'Europa continentale.

Dunque, o signori, dappoichè per fatti e modi straordinari ed anormali questa legge amministrativa che io desidero quant'altri mai di veder corretta, e specialmente, mi affretto a dirlo, riformata sotto il punto di vista della ricostituzione piena, completa, autonomica delle provincie colle sue naturali attribuzioni; dappoichè, dico, questa legge, qualunque sia il modo con cui fu attivata, è attualmente la legge amministrativa di 20 milioni d'Italiani; poichè in tutte le provincie del regno, meno una sola, questa legge è pubblicata e può funzionare, e l'onorevole relatore della Commissione ha detto con bellissime parole quanta sia l'importanza vitale d'una tal legge, quando si tratta di pregiudicarne l'autorità anche nel modo il più indiretto, credo che la Commissione e la Camera debbano andar molto guardinghe.

Del resto, le disposizioni che si contengono nello schema che stiamo discutendo, come fu assai bene osservato, non sono e non si possono chiamar transitorie.

Le disposizioni transitorie ne suppongono delle definitive; le disposizioni transitorie hanno un tempo limitato, trascorso il quale cessano d'aver vigore.

Quindi, senza perdermi in altre digressioni, prego la Camera di voler ridurre alla sua naturale semplicità, mi si permetta di dirlo, questo primo alinea della legge, modificandone la redazione.

lo non farò questioni filologiche o di purezza di lingua.

Se l'onorevole Michelini lo crede, potrà su questa quistione, tutt'affatto sua particolare, interrogare il voto della Camera; per me non sono così sottile.

Io proporrei adunque di dire:

« Provvisoriamente potrà il Governo del Re, con reali decreti deliberati in Consiglio dei ministri, » e il resto, come